

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E
IL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e sociali n. 113 del 25 maggio 2022

E

Il Comune di Gressoney-Saint-Jean, con sede in Gressoney-Saint-Jean (AO), Via Villa Margherita 1, rappresentata dal Sindaco, Mattia Alliod, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2022

qui di seguito chiamati anche Università e Comune di Gressoney-Saint-Jean, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ha istituito, tramite espletamento di bando di concorso, un assegno di ricerca di tipo B ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi per l'attività di ricerca nell'ambito del progetto "FAR3 – Formazione alla Ricerca 3" afferente al settore scientifico disciplinare L-LIN/14 – Lingua e traduzione – lingua tedesca, settore concorsuale 10/M1 – Lingue, Letterature e culture germaniche, codice: UNIVDA/FAR3/03/2021 – (PAC. 01104.20AC.00001 – CUP B69C20000380006), avente per oggetto un progetto di ricerca nell'ambito del programma denominato: *"D'Òberteilerà chéemen énger o arrivurun d'greschuneiarà? Last call per il patrimonio idiomático titsch e töitschu"*;
- il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha, tra i suoi cittadini, numerosi esponenti della comunità Walser;
- le Parti intendono rafforzare il legame che unisce il mondo accademico con le realtà di gestione del patrimonio culturale Walser che operano nel territorio valdostano;
- le Parti intendono supportare insieme le scuole valdostane di ogni ordine e grado presenti nel territorio, nell'uso di una pedagogia e una didattica esperienziale volta a una maggior conoscenza della cultura walser, che porti alunni e insegnanti ad aumentare la loro identità di luogo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione, conservazione e formazione nell'ambito della didattica

delle scienze linguistiche e culturali, della raccolta e catalogazione del patrimonio culturale e linguistico locale.

2. Le Parti possono, inoltre, valutare congiuntamente la possibilità di progettare, organizzare, gestire attività didattiche, divulgative e/o espositive a tale scopo.
3. Le parti intendono realizzare, anche a fini turistici, una mostra espositiva delle attività di cui ai precedenti punti nei mesi estivi dell'anno 2022

ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti si impegnano a realizzare l'attività dettagliata nell'allegato 1 alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nel periodo di validità della convenzione, le Parti potranno predisporre ulteriori attività che saranno sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi competenti subordinatamente alle disponibilità delle risorse a ciò destinabili dalle Parti o a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che ne assicurino la necessaria copertura finanziaria.
3. Ogni ulteriore iniziativa da porre in essere dovrà essere oggetto di apposita approvazione delle Parti nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e sarà oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a partire dalla data della sottoscrizione da entrambe le parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione

nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per il Comune è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL SINDACO DEL
COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
Mattia Alliod
(*firmato digitalmente*)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Maria Grazia Monaci
(*firmato digitalmente*)

*D'Òberteiltera chéemen énger o
arrivurun d'greschuneiaara?*

Patrimonio idiomático
titsch e töitschu

MOSTRA

**MODI DI DIRE
IN TITSCH E TÖITSCHU
ILLUSTRATI
DALLE BAMBINE E DAI BAMBINI
DELLE SCUOLE PRIMARIE
DELL'ALTA VALLE DEL LYS**

Villa Deslex 10, Gressoney Saint Jean (AO)

4 LUGLIO – 31 AGOSTO 2022

Orario: lunedì, martedì e venerdì 09:00-12:30; mercoledì e giovedì 14:30-18:00

